



STATUTO

24 Ottobre 2010

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1) - È costituita l'associazione culturale musicale d'interesse sociale non lucrativa denominata "OROBIAN PIPE BAND", la cui durata è illimitata nel tempo in connessione al perpetrarsi degli scopi.

L'associazione ha annessa una scuola musicale riservata ai soci effettivi e allievi e/o a tutti i soggetti interessati alla formazione musicale.

Art. 2) - L'associazione ha sede legale in Ranica (BG), Via Saleccia n. 9

Art. 3) - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e dilettantistico, ha scopi esclusivamente musicali e culturali in campo musicale, non persegue in alcun modo finalità di lucro né esercita attività commerciale continuativa o prevalente.

In particolare l'associazione si propone di:

- riunire tutti coloro che amano la musica e la cultura della tradizione Scozzese e in particolar modo di realizzare un complesso Bandistico musicale tra i Soci che impieghi gli strumenti musicali propri di questa tradizione;
- promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo sociale, giovanile e del lavoro;
- svolgere attività didattica di orientamento musicale per la formazione di futuri musicanti e non, senza distinzione di sesso ed età;
- stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone ed in particolare a favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali, civili, religiose e concertistiche, nonché socio-culturali anche nello spirito della solidarietà sociale;
- dare ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica, anche con corsi specifici con o senza corrispettivo;
- l'associazione non svolge attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI SOCIALI - SOCI

Art. 4) - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 5) - I soci dell'associazione si distinguono in:

- soci effettivi;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci allievi.

Soci effettivi:

sono soci effettivi i musicanti del complesso Bandistico musicale.

Soci ordinari:

sono soci ordinari gli ex musicanti anziani che hanno rassegnato le dimissioni da socio effettivo per motivi di salute e le persone che hanno ricoperto o ricoprono cariche sociali.

Soci sostenitori:

sono soci sostenitori coloro che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'associazione. Possono essere soci sostenitori sia persone fisiche che giuridiche, enti pubblici e privati.

Soci benemeriti:

sono soci benemeriti coloro che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali, culturali e musicali dell'associazione, favorendone la gestione, la crescita e lo sviluppo. Possono essere soci benemeriti sia persone fisiche che giuridiche, enti pubblici e privati.

Soci allievi:

sono soci allievi coloro che vengono accettati come allievi della scuola musicale; il socio allievo rimane tale fino a quando diviene socio effettivo, cioè diviene musicante.

L'ammissione a socio effettivo, sostenitore o benemerito avviene tramite delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione iscriverà in appositi libri o albi tutti i soci. Detti libri o albi soci saranno tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

A ogni socio viene rilasciata una tessera annuale nella quale viene specificata la categoria di socio d'appartenenza.

I soci sostenitori, benemeriti e ordinari non facenti parte del Consiglio Direttivo in carica non sono soggetti alle regole del presente Statuto.

ASSEMBLEA

Art. 6) - L'Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi e dai soci ordinari aventi diritto al voto, regolarmente iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il tesseramento per l'anno in corso. Hanno diritto di voto tutti i soci effettivi, purché maggiorenni, e i soci ordinari che fanno parte del Consiglio Direttivo. Per i soci effettivi minori di età può essere chiamato ad esprimere il diritto di voto uno dei genitori.

Nelle votazioni non è ammessa la delega.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci ordinari non facenti parte del Consiglio Direttivo, i soci allievi, i soci sostenitori e i soci benemeriti iscritti nei libri o albi soci e in regola con il tesseramento per l'anno in corso possono partecipare all'Assemblea pur avendo diritto di parola ma non di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da altro socio designato dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

CONVOCAZIONI

Art. 7) - L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità, o su richiesta motivata al Consiglio Direttivo da parte di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria deve avvenire mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove purché in provincia di Bergamo.

Nell'avviso di convocazione deve essere contenuto l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare e può essere fissata una seconda convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per la presentazione del bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale per l'approvazione. Nella stessa riunione deve essere presentato il rendiconto della situazione morale dell'associazione, il programma delle attività future e si deve procedere, quando necessario, alla nomina del Consiglio Direttivo, con scrutinio segreto e raccogliendo la disponibilità dei presenti.

DELIBERAZIONI

Art. 8) - L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita:

- in prima convocazione con l'intervento di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le modifiche al presente Statuto sono demandate unicamente all'Assemblea straordinaria, la quale può essere assistita da un Notaio.

In sede di nomina dei membri del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti tra due o più candidati si considera eletto il candidato più anziano.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si deve redigere il verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

In caso di dimissioni del Presidente o di uno dei Consiglieri, l'Assemblea (convocata dal Vicepresidente o dai Consiglieri rimasti) provvederà a sostituirli.

I sostituti rimarranno in carica per la parte residua del triennio in corso.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9) - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci effettivi, i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci benemeriti. In ogni caso la presenza di soci effettivi all'interno del Consiglio Direttivo dovrà essere pari o superiore al 50%.

Sono membri del Consiglio Direttivo:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Da uno a cinque Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Pipe Major, nominato dal Consiglio Direttivo stesso, spetta di diritto partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di membro aggiuntivo avendo diritto di parola ma non di voto.

Il Consiglio Direttivo deve in ogni caso tenere in grande considerazione il pensiero del Pipe Major in qualità di direttore artistico dell'associazione e agire nei limiti del possibile in accordo con esso, fatta eccezione per i casi in cui elementi esterni all'associazione non lo permettano o qualora le proposte del Pipe Major non fossero in accordo con i principi sui quali si basa l'associazione e/o con il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono onorifiche, nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute purché queste siano debitamente documentate.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10) - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In via esemplificativa il Consiglio Direttivo:

- elabora il programma annuale delle attività dell'associazione ed elabora l'eventuale programma ricreativo culturale della stessa;
- elabora il bilancio preventivo e presenta il rendiconto consuntivo all'Assemblea per l'approvazione;
- nomina il Pipe Major in qualità di direttore artistico dell'associazione, vagliando il curriculum dei direttori candidati e tenendo conto delle loro capacità artistiche, didattiche ed umane;
- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere basandosi sulle attitudini personali dei suoi componenti;
- delibera in merito alle ammissioni ed alle esclusioni dei soci;
- determina le eventuali quote associative annuali;
- provvede a fare le opportune richieste di sovvenzionamenti da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, degli Enti Locali e da quanti altri possono contribuire a sostenere le finalità dell'associazione;
- decide in merito a riconoscimenti nei confronti di soci che si siano distinti per qualche particolare motivo o gesto;
- decide in merito ai provvedimenti da adottare verso i soci che abbiano commesso gravi infrazioni;
- propone ogni modifica per il migliore funzionamento della scuola musicale, basandosi sui consigli del Pipe Major e del Leading Drummer;
- propone all'Assemblea, in via straordinaria, eventuali modifiche da apportare al presente Statuto per migliorarne la funzionalità;
- delibera circa l'acquisizione e la riparazione di divise e di strumenti, di attrezzature e quanto altro possa servire per il buon funzionamento dell'associazione;
- delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consiglieri;
- è garante dell'associazione e responsabile dell'osservanza del presente Statuto;
- può nominare il Pipe Sergeant e il Leading Drummer su proposta del Pipe Major e in qualità di suoi cooperatori per quanto riguarda la direzione artistica dell'associazione;
- è facoltà del Consiglio Direttivo esonerare in tutto o in parte il versamento della quota associativa.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11) - Il Consiglio Direttivo si riunisce su proposta del Presidente almeno una volta al mese nonché tutte le volte che il Presidente ritenga necessario convocarlo o quando lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti, con un preavviso, a cura del Segretario, di almeno otto giorni.

Di norma in seno alla riunione verrà fissata la data della riunione seguente, in questo caso non sarà necessario il preavviso di cui sopra.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in sua mancanza dal Consigliere nominato dai presenti, di norma il Vicepresidente.

IL PRESIDENTE

Art. 12) - Il Presidente è nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio stesso (tre anni).

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio e assume le iniziative per il buon funzionamento dell'associazione nei casi che giudica opportuni e urgenti, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Presidente deve convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Dispone in merito alle esecuzioni delle deliberazioni adottate, deve firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le fatture, le lettere e tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Appone il proprio visto sulle fatture relative ai fornitori dell'associazione, prima che queste vengano pagate dal Tesoriere.

In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata il Presidente ha la facoltà di delegare le proprie funzioni ordinarie al Vicepresidente o a qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo.

IL VICEPRESIDENTE

Art. 13) - Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o a richiesta del Presidente stesso in caso d'impedimento.

IL SEGRETARIO

Art. 14) - Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, provvede a stendere i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispondenza e le carte amministrative.

Provvede alle notifiche della convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, alla corrispondenza dell'associazione e a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Provvede ad espletare le pratiche e/o gli obblighi fiscali.

IL TESORIERE

Art. 15) - Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, si attiene alle direttive dello stesso, tiene la contabilità e il conto corrente bancario dell'associazione. Su disposizione del Presidente effettua i pagamenti, provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e alla relazione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea dei Soci; custodisce i documenti contabili, fatture, estratto conto bancari e tutto quanto attiene alla parte contabile.

I CONSIGLIERI

Art. 16) - I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci scegliendo tra i soci effettivi maggiori di età, i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci benemeriti.

IL PIPE MAJOR

Art. 17) - Il Pipe Major, ovvero il Direttore artistico dell'associazione, è scelto dal Consiglio Direttivo vagliando il curriculum dei Direttori candidati e tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane.

Dirige il complesso Bandistico dell'associazione ed è responsabile dell'attività artistica dello stesso.

Insieme al Consiglio Direttivo e al Leading Drummer coordina il funzionamento della scuola musicale per soci effettivi ed allievi.

È suo compito curare l'attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; insieme scelgono il repertorio musicale.

Il Pipe Major propone al Direttivo in via esemplificativa:

- nuove iniziative;
- in ordine alle necessità per l'ottenimento di una buona qualità del suono del complesso Bandistico, propone l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione di quelli già in uso;
- programmi futuri;
- rapporti con altri Corpi Bandistici;
- elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni commesse dai soci effettivi o allievi;
- il passaggio dalla qualifica di allievo a quella di effettivo per i soci che si dimostreranno idonei a far parte del complesso Bandistico;
- il programma di studio e il calendario per i soci effettivi e per gli allievi;

Il Pipe Major è responsabile della disciplina del complesso Bandistico durante i concerti e i servizi in pubblico; propone inoltre al Consiglio Direttivo la nomina del Pipe Sergeant e del Leading Drummer.

Nessun compenso spetterà al Pipe Major; al Pipe Major spetterà solo un rimborso delle spese sostenute per il proprio incarico.

SETTORE GIOVANILE

Art. 18) - Avendo tra i propri scopi lo svolgimento di attività didattica di orientamento musicale indirizzata alla formazione di futuri musicanti e non, e finalizzata anche al dare ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica, l'associazione può organizzare corsi di formazione musicale al proprio interno o anche in collaborazione con analoghe strutture esterne all'associazione stessa.

L'ammissione alla scuola di formazione musicale avverrà dietro domanda inoltrata ed accolta dal Consiglio Direttivo. I minori partecipanti dovranno avere il consenso scritto dei genitori. Questi provvedono, se richiesto, al versamento della quota di frequenza alla scuola del minore partecipante quale concorso alle spese inerenti ai fini istituzionali.

Gli allievi frequentanti i corsi di orientamento musicale, fino al riconoscimento dell'idoneità per la qualifica di socio effettivo, costituiscono il settore giovanile.

PATRIMONIO

Art. 19) - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi;
- donazioni, lasciti;
- rimborsi;
- attività connesse anche di carattere commerciale e produttivo ai fini istituzionali;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali e/o produttive connesse sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 20) - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo; entrambi i bilanci devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro la fine del mese di Aprile.

Il Bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato, come pure saranno tenuti a disposizione dei soci, se richiesti, tutti gli atti e i registri dell'Associazione.

Art. 21) - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 22) - Nessun socio effettivo o allievo potrà esonerarsi dalla scuola o dalle esercitazioni senza l'esplicito consenso del Pipe Major o giustificato motivo.

Art. 23) - Ogni musicante avrà la massima cura dello strumento e della divisa avuti in consegna, eventuali guasti allo strumento causati da colpevole trascuratezza saranno a suo carico, lo stesso dicasi per la divisa.

Art. 24) - Tutti i musicanti, oltre alla puntualità in servizio, dovranno osservare un contegno corretto e disciplinato; eventuali trasgressioni verranno segnalate al Consiglio Direttivo. A carico dei trasgressori verranno presi dei provvedimenti. In ordine alla gravità del fatto a recidive, le sanzioni saranno: richiami, multe, sospensioni, espulsioni. In questo ultimo caso il consenso nel Consiglio Direttivo dovrà essere unanime. All'espulso è concesso il diritto di ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri dell'ABBM.

Art. 25) - Un socio effettivo che volesse lasciare l'associazione dovrà darne avviso scritto al Consiglio Direttivo e si terrà sul proprio onore impegnato a continuare il servizio almeno per due mesi.

Art. 26) - Chi per lavoro ed altri seri motivi dovesse sospendere il servizio per qualche tempo, si farà premura di avvisare il Pipe Major e di usare comprensione per gli impegni programmati.

Art. 27) - Entrando a far parte del complesso Bandistico è sottinteso che ogni socio effettivo conosca e si impegni ad osservare in tutte le sue parti il presente Statuto, come pure prevalentemente sono gratuite le attività dei soci, salvo il rimborso delle spese sostenute. In ogni caso sarà cura del Consiglio Direttivo munire ogni nuovo socio di una copia del presente Statuto.

Art. 28) - I soci che siano receduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato l'appartenenza all'associazione, non possono trasferire ad altri la propria quota associativa, qualora essa sia prevista, né richiedere la restituzione dei contributi e/o quote associative, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'associazione.

Art. 29) - In caso di decesso di un socio effettivo, di un componente del Consiglio Direttivo in carica o di un ex musicante che abbia rassegnato le dimissioni da socio effettivo per motivi di salute, il complesso Bandistico dovrà obbligatoriamente presenziare ai funerali prestando servizio musicale, salvo parere contrario dei famigliari del defunto.

Art. 30) - In caso di decesso di un membro della famiglia di un socio effettivo o di un componente del Consiglio Direttivo in carica, il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare ai funerali una rappresentanza di soci con bandiera.

Sono considerati membri della famiglia: i genitori, il coniuge, i figli e i fratelli conviventi.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31) - Lo scioglimento dell'associazione deve avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per opera di beneficenza in base a quanto verrà stabilito dall'Assemblea dei soci.

Gli strumenti e le attrezzature di proprietà dell'associazione potranno essere affidate alla custodia del Sindaco del Comune che ospita la sede dell'associazione in attesa della costituzione di un'altra associazione con finalità analoghe, da istituire entro breve periodo, massimo cinque anni.

In caso di scioglimento dell'associazione tutti i soci dovranno restituire ogni cosa di proprietà dell'associazione a loro affidata all'associazione stessa. In caso contrario il Consiglio Direttivo o l'Organo preposto alla liquidazione dell'associazione ha facoltà di dar corso ad atti giudiziari volti ad ottenere un risarcimento dei danni subiti dall'associazione.

NORME FINALI

Art. 32) - L'Associazione può associarsi ad altre Associazioni di categoria italiane e/o estere e versare liberamente quote associative e/o per mutua assistenza o servizi.

Art. 33) - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.



